



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Agosto-Settembre 2018

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Registrato alla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2018 che interviene sul DPCM 23 marzo 2018, recante l'istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi, al fine di modificare, tra l'altro, i termini delle prove abilitative per l'iscrizione nel medesimo Registro.

La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame, in prima lettura, della PDL 523/AC - MARIN (FI-BP), in materia di promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2018 la Legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione in legge, con modificazioni, del c.d. decreto dignità ed il Testo coordinato del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, che prevede, tra l'altro, l'abrogazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, relative alle società sportive dilettantistiche lucrative ed alle collaborazioni coordinate e continuative nello sport.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2018 la Legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del c.d. milleproroghe 2018 ed il Testo coordinato del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, che, per quanto di particolare interesse, apporta alcune modifiche alle misure previste nella legge di bilancio 2018, volte ad assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2018 il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, che integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018 e del 10 agosto 2018 il Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ed il Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che introducono disposizioni integrative e correttive, rispettivamente, al Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), nonché al decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017).

1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- | | | |
|------------|---|---|
| 1.1 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2018
Termini delle prove abilitative per l'iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi | 5 |
| 1.2 | ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Abruzzo - Legge 23 luglio 2018, n. 21
Valorizzazione della montagna attraverso lo sport | 5 |
| 1.3 | ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Umbria - Legge 2 agosto 2018, n. 6
Disposizioni in materia di sport e di impiantistica sportiva | 6 |
| 1.4 | ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Abruzzo - Legge 23 luglio 2018, n. 19
Promozione della pratica sportiva | 6 |
| 1.5 | ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Liguria - Legge 27 luglio 2018, n. 9
Tutela sanitaria delle attività sportive | 7 |
| 1.6 | ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Liguria - Legge 27 luglio 2018, n. 10
Discipline sportive di tradizione ligure | 7 |
| 1.7 | ESAME DI LEGGI REGIONALI – Provincia Autonoma di Trento - Legge 11 luglio 2018, n. 12
Disposizioni in materia di pesca sportiva | 7 |
| 1.8 | ESAME DI LEGGI REGIONALI – Provincia Autonoma di Bolzano - Legge 11 luglio 2018, n. 10
Disposizioni in materia di sport e di impiantistica sportiva | 8 |

2

Gazzetta Ufficiale

- | | | |
|------------|---|----|
| 2.1 | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – COMUNICATO
Elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato | 9 |
| 2.2 | LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 E TESTO COORDINATO DEL D.L. 12 LUGLIO 2018, n. 87
Decreto dignità | 10 |
| 2.3 | LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108 E TESTO COORDINATO DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91
Milleproroghe 2018 | 11 |
| 2.4 | DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 104
Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi | 13 |
| 2.5 | MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 26 LUGLIO 2018
Tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli equidi impiegati in manifestazioni | 14 |
| 2.6 | REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA – LEGGE 28 DICEMBRE 2017, N. 45
Disposizioni in materia di sport e di impiantistica sportiva | 15 |
| 2.7 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – LEGGE 29 DICEMBRE 2017, N. 18
Disposizioni in materia di sport e di impiantistica sportiva | 16 |
| 2.8 | REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2018, N. 6
Disposizioni in materia di pesca sportiva | 16 |
| 2.9 | REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 FEBBRAIO 2018, N. 39
Promozione dello sci di fondo | 17 |

3	Camera dei Deputati	
3.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 523 Educazione motoria nella scuola primaria	18
3.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 1074 Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche	19
3.3	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1216 Pratica sportiva degli italiani residenti all'estero	20
3.4	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1220 Modifica legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo	20
3.5	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1221 Promozione dell'educazione motoria, sostegno agli studenti atleti e riconoscimento delle professioni sportive	20
3.6	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1222 Educazione motoria nella scuola primaria	20

4	Senato della Repubblica	
4.1	PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 773 Convenzione contro la manipolazione delle competizioni sportive	21

5	Parlamento	
5.1	ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI – A.G. N. 36 Revisione della riforma del corpo nazionale dei vigili del fuoco	22
5.2	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Ministro della Difesa Relazione sull'UITs	23
5.3	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Relazione sull'AeCI	24

1.1 TERMINI DELLE PROVE ABILITATIVE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 agosto 2018**

Stato: registrato alla Corte dei Conti

Il decreto consta di un unico articolo ed interviene sul DPCM 23 marzo 2018, recante l'istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi, al fine di sostituire l'articolo 12 che detta le norme transitorie e finali.

In particolare, il provvedimento: 1) fa salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015; 2) dispone che i titoli abilitativi ri-

lasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 conservino la propria validità sino al 30 giugno 2019; 3) prevede, per l'anno 2019, una sola prova generale e una sola prova speciale dell'esame di abilitazione, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e maggio.

1.2 VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA ATTRAVERSO LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 23 luglio 2018, n. 21

Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).

24 settembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 10 articoli ed è volta a stabilire una sinergia tra le manifestazioni sportive e la valorizzazione del territorio.

In linea generale:

- ottengono l'attestazione di "Abruzzo Mountain Race" le iniziative relative alla organizzazione - da parte di enti locali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni e associazioni sportive - di manifestazioni nazionali, regionali e internazionali, nel rispetto di determinati requisiti;
- tutti gli eventi che hanno ottenuto tale attestazione sono iscritti nel Registro delle manifestazioni sportive di montagna, tenuto presso il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
- vengono individuate le discipline sportive di interesse (arrampicata; corsa in montagna (trail,

mountain running); mountain bike; triathlon; sci; orienteering; canottaggio; sky running; volo a vela; bird watching);

- al fine di dare attuazione alla legge, è costituito l'Osservatorio Tecnico Regionale composto, tra gli altri, da un rappresentante per ciascuna Federazione delle citate discipline sportive, un rappresentante del CONI ed un rappresentante designato congiuntamente dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

- la Giunta regionale, d'intesa con l'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone il programma annuale di finanziamento delle manifestazioni sportive inserite nel Registro, nei limiti delle risorse stanziare (euro 60.000 annui per il triennio 2018-2020), individuando le modalità di concessione dei finanziamenti. I contributi concessi sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale.

1.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Umbria

Legge 2 agosto 2018, n. 6

Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

27 settembre u.s.

La legge è costituita da 23 articoli e reca, tra l'altro, le seguenti disposizioni di interesse:

- la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari: 1) al Comune di Perugia, a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport Giuseppe Evangelisti (euro 150.000 per l'anno 2018 ed euro 350.000 per l'anno 2019); 2) al Comune di Marsciano, a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per i lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo del Pala-

sport Polo Scolastico Salvatorelli Moneta (euro 50.000 per l'anno 2018 ed euro 150.000 per l'anno 2019);

- viene abrogato il Regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, che - in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2009, anch'esso abrogato - disciplina la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

1.4 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 23 luglio 2018, n. 19

Disposizioni di carattere urgente.

27 settembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 15 articoli e, per quanto di interesse, modifica la legge regionale n. 10/2018 (*"Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili"*), integrando l'articolo 3

che disciplina gli interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale.

Nello specifico, si prevede che la Giunta regionale sia autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media, nel caso in cui ricorrano economie in uno specifico stanziamento.

1.5 TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Liguria

Legge 27 luglio 2018, n. 9

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive).

24 settembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge è costituita da 5 articoli ed interviene sulla legge regionale n. 46/1984 che disciplina

la tutela sanitaria delle attività sportive.

Nello specifico, vengono modificati gli articoli 5, 11 e 14 in materia di presidi privati di medicina dello sport, Comitato di controllo per la medicina dello sport e sanzioni amministrative pecuniarie.

1.6 DISCIPLINE SPORTIVE DI TRADIZIONE LIGURE

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Liguria

Legge 27 luglio 2018, n. 10

Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).

24 settembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge è costituita da 2 articoli ed interviene

sulla legge regionale n. 40/2009, recante il testo unico in materia di sport, al fine di integrare l'elenco delle discipline sportive di tradizione ligure, comprendendo il fronton ed il pallone elastico.

1.7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Provincia Autonoma di Trento

Legge 11 luglio 2018, n. 12

Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978.

6 settembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge è costituita da 23 articoli ed interviene sulla legge provinciale sulla pesca 1978 (legge n. 60/1978). Per quanto di particolare interesse:

- esclude dall'ambito di applicazione, tra l'altro, gli impianti artificiali di pesca sportiva gestiti privata-

mente (articolo 1);

- dispone che la pesca sportiva sul lago di Garda possa essere esercitata senza il possesso della licenza di pesca e dell'abilitazione alla pesca; prevede, inoltre, che su tale lago la pesca sportiva sia ammessa senza permesso, salvo che il regolamento di esecuzione non disciplini l'obbligo di acquisire permessi annuali o permessi d'ospite (articolo 17).

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Provincia Autonoma di Bolzano

Legge 11 luglio 2018, n. 10

Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca.

6 settembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 68 articoli ed interviene su numerose leggi provinciali. Per quanto di particolare interesse:

- nella legge provinciale n. 19/1990 (*"Interventi a favore dello sport"*) modifica, tra l'altro, la composizione della Consulta provinciale dello sport, elevando a due il numero di esperti designati dall'assessore provinciale competente in materia di attività sportive e inserendo un rappresentante della delegazione provinciale del CIP (articolo 13);
- nella legge provinciale n. 1/2006 (*"Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea"*), introduce una nuova classificazione delle linee funiviarie in servizio pubblico - comprendendo gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo e le sciovie ad uso sportivo o turistico-ricreativo - e interviene sulle norme inerenti le concessioni (articolo 44);
- disciplina il regime amministrativo per la costru-

zione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo esistenti (articolo 45);

- nella legge provinciale n. 5/2001 (*"Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"*), modifica le disposizioni sui corsi di formazione ed aggiornamento professionali e sulle commissioni d'esame ed amplia le qualificazioni e specializzazioni che possono essere conseguite dai maestri di sci (articolo 59);

- nella legge provinciale n. 14/2010 (*"Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"*), regola gli interventi in zona sciistica, gli interventi integrativi alla zona sciistica e gli interventi esterni alla zona sciistica, destinati alla realizzazione di determinate infrastrutture: le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci, snowboard o attrezzi simili, escluse le piste da fondo e da slittino; gli impianti a fune con servizio sciistico; le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard; le aree riservate agli allenamenti ed alle gare; le aree non preparate riservate alla pratica dello sci (articolo 60).

**Istituto Nazionale di Statistica
Comunicato**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
28 settembre 2018 - Serie Generale n. 226

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'ISTAT ha comunicato l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea - SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI

- Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione; (*)
- Comitato italiano paralimpico - CIP;
- Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;
- CONI Servizi S.p.A.;
- Federazione ciclistica italiana (FCI);
- Federazione ginnastica d'Italia (FGDI);
- Federazione italiana badminton (FIBA);
- Federazione italiana baseball softball (FIBS);
- Federazione italiana bocce (FIB);
- Federazione italiana canoa kayak (FICK);
- Federazione italiana canottaggio (FIC);
- Federazione italiana cronometristi (FICR);
- Federazione italiana danza sportiva (FIDS);
- Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL);
- Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO);
- Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC);
- Federazione italiana giuoco handball (FIGH);
- Federazione italiana giuoco squash (FIGS);
- Federazione italiana golf (FIG); (**)

- Federazione italiana hockey (FIH);
- Federazione italiana sport rotellistici (FISR);
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FJLKAM);
- Federazione italiana motonautica (FIM);
- Federazione italiana nuoto (FIN);
- Federazione italiana pallacanestro (FIP);
- Federazione italiana pallavolo (FIPAV);
- Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM);
- Federazione italiana pesca sport. e attività subacquee (FIPSAS);
- Federazione italiana pesistica (FIPE);
- Federazione italiana scherma (FIS);
- Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW);
- Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG);
- Federazione italiana sport equestri (FISE);
- Federazione italiana taekwondo (FITA);
- Federazione italiana tennistavolo (FITET);
- Federazione italiana tiro a volo (FITAV);
- Federazione italiana triathlon (FITRI);
- Federazione italiana vela (FIV);
- Federazione motociclistica italiana (FMI);
- Federazione pugilistica italiana (FPI);
- Unione italiana tiro a segno (UITS)

(*) La gestione liquidatoria dell'ente è stata prorogata al 31 dicembre 2018 dalla legge n. 205 del 29 dicembre 2017.

(**) Per questa Federazione sportiva è aperto un giudizio presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, a cui la Corte dei conti italiana ha chiesto, in relazione a procedimenti in corso, di pronunciarsi sull'interpretazione del regolamento SEC2010 circa la corretta classificazione nei settori istituzionali delle Federazioni sportive nazionali.

Legge 9 agosto 2018, n. 96**Testo coordinato del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.».

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

11 agosto 2018 - Serie Generale n. 186

Il testo del decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione n. 96/2018 è costituito da 26 articoli.

L'articolo 9 del decreto-legge reca misure per rafforzare la tutela del consumatore e contrastare più efficacemente il disturbo da gioco d'azzardo.

Fermo restando quanto previsto dal c.d. decreto Balduzzi ed in conformità ai divieti contenuti nella legge di stabilità 2016, si vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media, a decorrere dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione a tale data, si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla medesima data.

Dal 1° gennaio 2019, il divieto viene esteso anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e

la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata.

Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali (lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche) e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Inoltre, per quanto di particolare interesse:

- facendo salvo quanto previsto dal c.d. decreto Balduzzi, vengono fissate le misure sanzionatorie in caso di violazione dei predetti divieti (sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000);

- si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni;

- si stabilisce che i proventi di tali sanzioni siano destinati al Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, istituito con la legge di stabilità 2016;

- si prevede l'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'introduzione di tali divieti;

- si dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici.

L'articolo 13 del decreto-legge interviene sulla legge di bilancio 2018. In particolare:

- abroga la norma che aveva introdotto la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in forma societaria e conseguentemente le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto ed il regime fiscale agevolato (articolo 1, commi da 353 a 355). Inoltre, prevede che l'abrogazione del regime fiscale agevolato abbia effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

- sopprime la disciplina relativa alle collaborazioni coordinate e continuative nello sport (articolo 1, commi da 358 a 360).

Inoltre, vengono apportate le necessarie modifiche

di coordinamento normativo, in materia di rapporti di lavoro (articolo 2, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81/2015), di aliquota IVA ridotta al 10% (tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972) e di uso e gestione di impianti sportivi (articolo 90, commi da 24 a 26, della legge n. 289/2002).

Da ultimo, si prevede l'istituzione di un fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024), le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalla soppressione delle predette norme.

2.3 MILLEPROROGHE 2018

Legge 21 settembre 2018, n. 108

Testo coordinato del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 171 del 25 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

21 settembre 2018 - Serie Generale n. 220

Il testo del decreto-legge n. 91/2018 coordinato con la legge di conversione n. 108/2018 è costituito da 25 articoli.

Il provvedimento reca disposizioni necessarie ed urgenti per la proroga e la definizione di termini di imminente scadenza previsti da disposizioni legislative. Per quanto di interesse, l'articolo 10, comma 1, apporta alcune modifiche alle misure introdotte

con la legge di bilancio 2018, volte ad assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019. Nello specifico:

- dispone la proroga al 31 maggio 2019 del termine per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi;

- individua il commissario straordinario nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU);

- prevede che, per gli interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, il commissario debba procedere previa intesa con il sindaco;

- aggiorna la composizione della cabina di coordinamento, stabilendo che ne facciano parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato. L'articolo 10, comma 1-bis, fissa al 31 dicembre 2018 il termine entro cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza.

L'articolo 4, comma 2 - intervenendo sull'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/2017 (c.d. Milleproroghe 2017) - differisce al 31 ottobre 2019 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, con cui è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. Conseguentemente, sono prorogate al 31 ottobre 2019 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

L'articolo 4, comma 3, differisce al 1° gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 171/2005, recante il Co-

dice della nautica da diporto.

In merito all'esame degli ordini del giorno, durante l'iter parlamentare, il Governo ha accolto i seguenti atti di indirizzo:

- con riferimento al recepimento e all'applicazione della direttiva Bolkestein, l'**o.d.g. 9/1117-A/7 - ZUCCONI (Fdl)** "impegna il Governo ad individuare opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a disporre un adeguato regime transitorio per la vigenza delle concessioni demaniali marittime, salvaguardando le imprese del settore" e l'**o.d.g. 9/1117-A/141 - BERGAMINI (FI-BP)** "impegna il Governo: omissis.. ad assumere iniziative per ottenere, nell'ambito della direttiva Bolkestein, una deroga in favore delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in modo da escluderle dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, anche alla luce del fatto che tali concessioni si configurino più come «beni» che come «servizi»; in relazione alla normativa di applicazione della direttiva Bolkestein, ad assumere iniziative per prevedere una ulteriore proroga delle concessioni in essere";

- in relazione al differimento dell'applicazione dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, l'**o.d.g. 9/1117-A/8 - DEIDDA (Fdl)** "impegna il Governo a effettuare una ricognizione volta ad appurare la congruità della proroga e, se del caso, a prevedere un'ulteriore posticipazione della applicazione della norma";

- in merito agli eventi sportivi di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 2020/2021 l'**o.d.g. 9/1117-A/91 - DE MENECH (PD)** "impegna il Governo a valutare lo stato dell'arte degli interventi programmati e delineare ogni utile iniziativa per superare lo stallo amministrativo che ha coinvolto le procedure di realizzazione di alcune delle opere necessarie, in particolare attinenti la viabilità statale e accelerare l'iter per riattribuire centralità al progetto, di caratura mondiale, di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021".

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

8 settembre 2018 - Serie Generale n. 209

Il decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio) e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile.

In linea generale, il provvedimento:

- rinvia alle categorie delle armi da fuoco contemplate dall'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, che è stato sensibilmente innovato dalla direttiva (UE) 2017/853 (per la riformulazione delle categorie A e B e la soppressione della categoria D);
- uniforma alcune definizioni rilevanti in materia (aggiornando, tra l'altro, quella degli strumenti per l'esercizio del c.d. paintball) ed introduce la nozione di "armi da fuoco camuffate" (che agli effetti della legge penale sono considerate armi tipo guerra);
- modifica il TULPS in tema di: per i fabbricanti di armi, rottamazione di parti d'arma e obblighi connessi al trasporto di armi e parti d'arma; per gli intermediari, obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere nel caso in cui abbiano la materiale disponibilità delle armi o munizioni; semplificazione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di denuncia di detenzione di arma; certificazione medica per i detentori di armi; requisiti soggettivi richiesti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di armi;
- aumenta i limiti massimi di capienza dei caricatori (10 colpi per le armi lunghe e 20 colpi per le armi corte), lasciando salvo quanto previsto, tra l'altro, per le armi per uso sportivo;
- introduce una nuova fattispecie di collezione di armi (categorie A6, A7 e A8 della direttiva) e modifica la disciplina relativa alle modalità di utilizzo delle stesse;

- interviene sulla marcatura delle armi comuni da sparo;

- reca disposizioni in tema di compravendita di armi per corrispondenza o mediante contratto a distanza;

- aggiorna l'elenco delle armi il cui impiego a fini venatori è vietato e riduce a 5 anni la durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

- prevede norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e munizioni ed istituisce presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza un sistema informatico dedicato;

- fissa una disciplina transitoria volta, tra l'altro, a salvaguardare le posizioni giuridiche dei soggetti che hanno legittimamente acquistato determinate categorie di armi (A6, A7 e A8 della direttiva) sotto il precedente regime, modulandola a seconda che le armi siano state detenute prima del 13 giugno 2017 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/853) ovvero che siano state detenute dopo tale data ma prima del 14 settembre 2018. Per quanto di particolare rilievo per lo sport, il decreto legislativo:

- riduce a 5 anni la durata della licenza per l'esercizio di tiro a volo;

- aumenta da 6 a 12 il numero massimo delle armi detenibili per uso sportivo;

- con riferimento al numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità del titolo (permesso di porto d'armi e nulla osta all'acquisto), introduce la previsione che tale limite sia rinnovato annualmente; conferma, inoltre, l'esclusione dal computo delle munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'UITS, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni;

- reca misure per agevolare lo smaltimento delle armi versate dai privati, che può essere effettuato

anche presso un Ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa;

- nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, prevede che: 1) per le licenze per l'esercizio di tiro a volo e di porto di fucile per uso di caccia, rilasciate entro il 14 settembre 2018, la nuova durata quinquennale decorra all'atto del rinnovo delle stesse; 2) a decorrere dal 14 settembre 2018, possano acquisire e detenere determinate catego-

rie di armi (A6 e A7 della direttiva) ed alcuni caricatori (quelli in grado di contenere un numero di colpi eccedenti i limiti stabiliti) solo i tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché gli iscritti alle federazioni di altri Paesi UE, gli iscritti alle sezioni del Tiro a Segno nazionale e gli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.

2.5

TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI IMPIEGATI IN MANIFESTAZIONI

Ministero della Salute
Ordinanza 26 luglio 2018

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
27 agosto 2018 - Serie Generale n. 198

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Il provvedimento, costituito da un solo articolo, proroga di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 29 agosto 2018 l'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011 e successive modificazioni.

Tale ordinanza detta misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge 28 dicembre 2017, n. 45

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
1° settembre 2018 - 3° Serie Speciale Regioni n. 33

Legge di stabilità 2018.

La legge è costituita da 16 articoli e prevede, tra l'altro, le seguenti disposizioni di particolare interesse:

- al fine di consolidare le ricadute turistiche sul territorio derivanti dallo sviluppo della pratica sportiva del golf, la Regione è autorizzata a sostenere il progetto "Italy Golf & More" con il coinvolgimento di altre regioni italiane, della Federazione Golfistica e di ENIT, da realizzarsi nel periodo 2018-2020, per il tramite di PromoTurismoFGV. Per tale finalità è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuna annualità (articolo 2, commi 5 e 6);
- per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018, la Regione è autorizzata a concedere un finanziamento di 150.000 euro cadauno al Comune di Lauco ed al Comune di Ragogna (articolo 2, commi da 55 a 58 e da 93 a 96);
- al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017, per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della

graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del «Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili». Per tale finalità è destinata la spesa di 136.704,80 euro per l'anno 2018 (articolo 7, commi da 109 a 111);

- al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015, 2016 e 2017, per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del «Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi». Per tale finalità è destinata la spesa di 570.793,59 euro per l'anno 2018 (articolo 7, commi da 115 a 117);

- la Regione è autorizzata a confermare alcuni contributi concessi in passato a diversi Comuni a favore di interventi inerenti l'impiantistica sportiva (articolo 12).

Provincia Autonoma di Trento
Legge 29 dicembre 2017, n. 18

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
1° settembre 2018 - 3° Serie Speciale Regioni n. 33

Legge di stabilità provinciale 2018.

La legge consta di 47 articoli e reca, tra l'altro, alcune norme di interesse. Nello specifico, il provvedimento:

- modifica la legge provinciale sullo sport 2016 (legge n. 4/2016), incrementando dal 70% al 75% della spesa riconosciuta ammissibile i contributi in conto capitale che la Giunta provinciale può concedere ad associazioni ed enti sportivi per interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive

di carattere locale (articolo 26);

- interviene sulla legge provinciale sul benessere familiare 2011 (legge n. 1/2011), prevedendo che la Provincia promuova la stipulazione di accordi di programma per la realizzazione di un distretto famiglia per lo sport, volto a consentire alle famiglie in difficoltà economiche e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli (articolo 33).

Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta regionale
7 febbraio 2018, n. 6

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
15 settembre 2018 - 3° Serie Speciale Regioni n. 35

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Il provvedimento, composto da 16 articoli, abroga il precedente regolamento (emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R) e disciplina, tra l'altro, i mezzi consentiti per la pesca dilettantistica, la pesca da natante, i periodi di pesca ed i limiti di cattura. Inoltre, si dispone l'istituzione di zone a regolamento specifico – in cui è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche, salvo il caso

di deroghe - e si prevede la facoltà di istituire zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica, e zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.

Da ultimo, si disciplina sia la facoltà di istituire campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori dilettanti sia lo svolgimento delle gare di pesca.

Regione Friuli-Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione
26 febbraio 2018, n. 39

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
22 settembre 2018 - ° Serie Speciale Regioni n. 36

Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'articolo 69 della medesima legge regionale.

Il provvedimento, composto da 22 articoli, mira ad incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuovere lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo, valorizzare e ripristinare i luoghi in cui tale disciplina viene praticata.

Con riferimento alla concessione dei contributi di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 21/2016, l'articolo 2 individua quali possibili beneficiari, ove gestori di piste di fondo, gli enti locali in forma singola o associata, i consorzi turistici, le associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla FISJ, le

associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing e rispondenti a determinati requisiti e le scuole di sci autorizzate.

In linea generale, vengono disciplinati i seguenti aspetti: le iniziative finanziabili, le spese ammissibili e le modalità di presentazione della domanda; il procedimento contributivo; le informazioni sul procedimento e la nota informativa, l'istruttoria delle domande, la liquidazione dei contributi, la revoca del provvedimento di concessione e la rideeterminazione degli incentivi, la variazione dell'iniziativa, le ispezioni ed i controlli.

3.1 EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 523/AC - MARIN (FI-BP)

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1ª lettura – Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 17 aprile 2018

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
26 giugno 2018

Relatore: Felice MARIANI (M5S)

Avvio Iter Commissione: 26 settembre 2018

Istituzione del ruolo del personale docente di educazione motoria.

26 settembre u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore MARIANI (M5S).

La proposta di legge interviene in materia di riordino dell'educazione fisica e motoria nella scuola primaria e provvede al suo effettivo svolgimento sotto la cura di personale specializzato.

In particolare, l'articolo 1 reca l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, del ruolo del personale docente di educazione motoria, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive specializzati e i diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria.

L'articolo 2 rimette alle istituzioni scolastiche la determinazione, nel piano dell'offerta formativa, delle modalità di insegnamento, prevedendo che sia prestato per almeno 2 ore settimanali.

L'articolo 3 dispone la presenza dell'insegnante di sostegno, con funzioni di supporto a quello di edu-

cazione motoria, in caso di classi con alunni disabili. L'articolo 4 stabilisce che presso ogni istituto di istruzione primaria sia costituito un gruppo di educazione motoria e sportiva formato dagli insegnanti di educazione motoria, con funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività.

L'articolo 5 prevede che lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria sia come quello del docente generalista della scuola primaria e che l'orario di servizio sia di 22 ore settimanali, con minimo 2 ore in ogni classe.

L'articolo 6 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 7 affida agli uffici scolastici regionali il monitoraggio dello stato di attuazione della legge, disponendo che trasmettano i relativi dati – entro il 30 settembre di ogni anno – al MIUR, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni sportive presenti sul territorio.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 1074/AC – RUOCCO (M5S)**

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

NORME D'INTERESSE

Articolo 7

Stato: 1° lettura – Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 6 agosto 2018

Assegnazione Commissione Finanze (VI):

19 settembre 2018

Relatrice: Carla RUOCCO (M5S)

Avvio Iter Commissione: 20 settembre 2018

Presentazione di un'unica dichiarazione attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del TUIR.

20 settembre u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice RUOCCO (M5S).

Per quanto di interesse, l'articolo 7 riconosce al soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, la facoltà di presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta, attestante il rispetto della franchigia

prevista dall'articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR. Inoltre, pone l'obbligo in capo al dichiarante di comunicare tempestivamente l'eventuale superamento di detta franchigia, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. A tale sanzione non si applicano gli istituti di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione.

Da ultimo, si dispone che alla contestazione e all'irrogazione della sanzione provveda l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.

3.3**PRATICA SPORTIVA DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1216/AC – BORGHESE (Misto)****Presentazione:** 1° ottobre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per la diffusione della pratica sportiva tra gli italiani residenti all'estero.

3.4**MODIFICA LEGGE N. 91/1981 SUL PROFESSIONISMO SPORTIVO**

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1220/AC – BELOTTI (L-SP)****Presentazione:** 1° ottobre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche.

3.5**PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA, SOSTEGNO AGLI STUDENTI ATLETI E RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI SPORTIVE**

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1221/AC - ROSSI (PD)****Presentazione:** 1° ottobre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive.

3.6**EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA**

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1222/AC - RAMPELLI (Fdi)****Presentazione:** 1° ottobre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione motoria nella scuola primaria.

4.1 CONVENZIONE CONTRO LA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 773/AS - CONTE / MOAVERO MILANESI

Presentazione: 10 agosto 2018
Testo pubblicato

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 36

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

NORME D'INTERESSE

Articoli 2, 3, 5, 7, 8 e 9

Stato: 1° parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei ministri: 6 luglio 2018

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissioni Affari costituzionali (I) e Bilancio (V): 6 luglio 2018

Avvio Iter Commissione Affari costituzionali (I): 24 luglio 2018

Avvio Iter Commissione Bilancio (V): 1° agosto 2018

Parere Commissione Affari costituzionali (I): favorevole con osservazioni

Parere Commissione Bilancio (V):

favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissioni Affari costituzionali (I) e Bilancio (V): 6 luglio 2018

Avvio Iter Commissione Affari costituzionali (I): 30 luglio 2018

Avvio Iter Commissione Bilancio (V): 31 luglio 2018

Parere Commissione Affari costituzionali (I): non ostativo con osservazioni

Parere Commissione Bilancio (V):

non ostativo con presupposti

Lo schema di decreto legislativo – approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno - è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge delega per la riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124/2015.

La delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 97/2017, che ha operato una revisione e un riassetto della normativa sulle funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in

diverse materie, modificando in misura significativa i due atti primari su cui si impernia la vigente disciplina (il decreto legislativo n. 139/2006 ed il decreto legislativo n. 217/2005).

Rispetto a tale insieme di previsioni, il provvedimento ha una estensione maggiore, ponendosi in rapporto - più che di mera integrazione e correzione del decreto legislativo n. 97/2017 - di riscrittura delle disposizioni da quello incise solo in parte, in particolare di quelle del decreto legislativo n. 217/2005.

Commissione Affari costituzionali (I) della Camera dei Deputati

27 settembre u.s.

La Commissione ha espresso PARERE FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI sul provvedimento.

Si riporta l'osservazione attinente allo sport.

"13) si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, prevedendo per essi i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici, ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;"

Commissione Affari costituzionali (I) del Senato della Repubblica

27 settembre u.s.

La Commissione ha espresso PARERE NON OSTATIVO CON OSSERVAZIONI sul provvedimento.

Si riporta l'osservazione attinente allo sport.

"si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, per essi prevedendo i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;"

Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati

26 settembre u.s.

La Commissione ha espresso PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE, VOLTA A GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE,

sul provvedimento.

Si riporta parte delle premesse, attinente allo sport. *"non essendo prevista un'assunzione in soprannumero, sarà possibile procedere all'assunzione di nuovi dirigenti sanitari e ginnico-sportivi solamente quando ci sarà l'effettiva disponibilità dei posti nella dotazione organica, ad esito del collocamento a riposo degli attuali dirigenti inquadrati nel ruolo ad esaurimento, con garanzia, pertanto, della neutralità finanziaria delle disposizioni recanti tale disciplina (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 178-197; articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-octies, 13-novies, 13-decies, 13-undecies);"*

Commissione Bilancio (V) del Senato della Repubblica

26 settembre u.s.

La Commissione ha espresso PARERE NON OSTATIVO CON PRESUPPOSTI, sul provvedimento.

Si riporta il presupposto attinente allo sport.

"con riguardo all'articolo 3, comma 1, capoverso articoli 178-197, e all'articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-octies, 13-novies, 13-decies e 13-undecies, si proceda alla nomina di nuovi dirigenti sanitari e ginnico-sportivi solamente quando vi sarà l'effettiva disponibilità dei posti nella dotazione organica, ad esito del collocamento a riposo degli attuali dirigenti inquadrati nei ruoli ad esaurimento;"

5.2

RELAZIONE SULL'UITS

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro della Difesa

Il Ministro della difesa ha inviato - ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70 - la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno, riferita all'anno

2017, corredata dai relativi allegati.

Questa documentazione è stata trasmessa alle Commissioni Difesa (IV) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati ed alla Commissione Difesa (IV) del Senato della Repubblica.

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI**Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato - ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70 - la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Aero Club d'Italia, rife-

rita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati. Questa documentazione è stata trasmessa alle Commissioni Cultura (VII) e Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ed alla Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.